

Ricorso proposto l'11 gennaio 2019 — Pablosky/EUIPO — docPrice (mediFLEX easystep)**(Causa T-20/19)**

(2019/C 82/75)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Pablosky, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: A. Tarí Lázaro, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* docPrice GmbH (Koblenza, Germania)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Richiedente il marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*Marchio controverso interessato:* Domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea denominativo mediFLEX easystep — Domanda di registrazione n. 15 730 872*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 novembre 2018 nel procedimento R 77/2018-4**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- revocare la decisione impugnata;
- respingere il marchio dell'Unione europea n. 15 730 872 integralmente rispetto ai prodotti di cui alle classi 10 e 25;
- condannare la ricorrente alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto l'11 gennaio 2019 — Pablosky/EUIPO — docPrice (mediFLEX easystep)**(Causa T-21/19)**

(2019/C 82/76)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Pablosky, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: A. Tarí Lázaro, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* docPrice GmbH (Coblenza, Germania)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Richiedente il marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo mediFLEX easystep — Domanda di registrazione n. 15 730 898

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 novembre 2018 nel procedimento R 76/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- revocare la decisione impugnata;
- respingere il marchio dell'Unione europea n. 15 730 898 integralmente rispetto ai prodotti di cui alle classi 10 e 25;
- condannare la ricorrente alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto l'11 gennaio 2019 — Nogueer Enríquez e a. / Commissione

(Causa T-22/19)

(2019/C 82/77)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Roser Nogueer Enríquez (Andorra la Vella, Andorra), TB (*), Successors D'Higini Cierco García, SA (Andorra la Vella), Cierco Martínez 2 2003 SL (Andorra la Vella) (rappresentanti: J. Álvarez González e S. San Felipe Menéndez, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia considerare presentata domanda di risarcimento per responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea, a norma degli articoli 268 e 340, secondo comma, TFUE, per i danni cagionati dalla Commissione europea nell'esercizio delle sue funzioni, e dichiarare con sentenza, previ gli opportuni adempimenti di legge e al termine del procedimento, la responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea per condotta negligente e permissiva della Commissione europea, disponendo altresì il risarcimento dei ricorrenti per un importo pari a EUR 50 220 800, calcolato e quantificato come da perizia allegata al ricorso, o, in subordine, per l'importo che risulti dalla perizia dell'esperto nominato dal Tribunale, maggiorato degli interessi di legge corrispondenti; tutto ciò, con condanna espressa della convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono i seguenti motivi:

1. violazione dell'Accordo monetario concluso tra l'Unione europea e il Principato di Andorra nonché trasposizione non corretta, da parte del Principato di Andorra con l'assenso della Commissione, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. In particolare, la Commissione:

(*) Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.